



Culto

La libertà religiosa è garantita dalla Costituzione

Il costituzionalista Enzo Balboni spiega: «Quello di professare liberamente la propria fede è un diritto che la Carta fondamentale attribuisce a “tutti”. Quindi non solo ai cittadini e non solo ai cittadini italiani»

Approfondimenti

Per i cristiani la bussola è il Concilio

L'intervento dell'Arcivescovo

Il cardinale Dionigi Tettamanzi è recentemente intervenuto circa i luoghi di culto per gli islamici di Milano. La libertà di culto - di cui il luogo idoneo per la preghiera è elemento fondamentale - è diritto inalienabile per ogni uomo, ha spiegato Tettamanzi: è garantita dalla Costituzione ed è proclamata dal Concilio Vaticano II. Questo diritto porta con sé anche precisi doveri - aggiunge il Cardinale - quali per esempio il rispetto delle leggi e delle regole, la collaborazione degli stessi fedeli islamici - nel dialogo con tutti gli attori sociali interessati - per la soluzione del problema e la loro totale presa in carico dei costi per la realizzazione di questi luoghi di culto.

15.09.2010

di **Enzo BALBONI**

Professore di Diritto costituzionale all'Università cattolica di Milano

La notizia che commento dal punto di vista del diritto costituzionale è, sostanzialmente, una non notizia. Riprendendo alla lettera concetti e frasi risalenti almeno alla pastorale degli ultimi due anni, il cardinale Tettamanzi si è espresso, anche con precisione giuridica, in questi termini: «Le istituzioni civiche milanesi, devono garantire a tutti la libertà religiosa e il diritto di culto. I musulmani hanno diritto a praticare la loro fede nel rispetto della legalità».

La frase fa riferimento a un valore forte degli ordinamenti democratici occidentali, che - in maniera sostanzialmente eguale al nostro ordinamento - garantiscono in modo pieno la libertà religiosa. Sarà opportuno a questo proposito citare l'articolo 19 della Costituzione italiana, che in modo netto e perentorio dichiara: «Tutti (*e dunque non solo i cittadini, nda*) hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume». Dunque, i limiti all'esercizio di tale diritto è significativo che siano ristretti - quanto alle manifestazioni di culto - ai riti contrari al buon costume, ma non ci sono prescrizioni impositive se non ovviamente quelle di carattere generale che richiedono di non oltrepassare mai i limiti della legalità. Si può aggiungere, tra le richieste che possono essere rivolte ai cultori di una religione, quella che le opere da edificare necessarie per l'esercizio del culto siano erette a spese delle rispettive comunità di fede, restando soltanto nella discrezionalità delle amministrazioni - locali, regionali, o statali - di intervenire al riguardo con sovvenzioni o contributi, che tuttavia, debbono essere necessariamente parziali.

Questo anche per ribadire, sul punto, il principio del pluralismo religioso in base al quale nessun culto può essere privilegiato a scapito di risorse alle quali eventualmente tutti hanno diritto di accedere. Ma, con questa precisazione, resta valido e confermato il concetto di fondo della doverosità da parte degli enti pubblici e delle autorità politiche

patrocinare la costruzione di una grande moschea a Milano, limitandosi egli volutamente a segnalare l'opportunità che siano predisposti plurimi - eventualmente non grandi e concentrati - luoghi di culto adatti e utili alla preghiera.

Peraltro, non ci sarebbe scandalo - a mio avviso - anche nel caso in cui la richiesta riguardasse la costruzione di una grande moschea a Milano. Se una di queste in anni recenti è stata costruita a Roma, a Monte Mario, addirittura nel luogo capitale della cristianità, questo avrà pure un significato, tenuto anche conto del fatto che non risulta che ciò abbia dato avvio o incrementato conflitti religiosi nelle comunità religiose romane.

Ragionando un po' più in profondità in termini di costituzionalismo, va segnalato che i titolari del diritto di libertà religiosa sono «tutti» e non solo i cittadini italiani e che anche altre carte di valore costituzionale come quella di Nizza, proclamata nel Duemila e ora richiamata nel Trattato istitutivo dell'Unione europea, la cita e la protegge all'articolo 10. Allo stesso modo anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, con una terminologia assai ricca quanto alle manifestazioni proprie della libertà religiosa, annovera questo diritto, comprese ovviamente le pratiche di culto, delle quali parla l'articolo 9.

La questione della reciprocità

Un ulteriore argomento che viene sollevato da coloro che osteggiano la costruzione di luoghi di culto musulmani riguarda la reciprocità di diritti e doveri nella relazione tra religioni e Paesi. Si dice con argomento enfatico, ma che ha facile presa nell'opinione pubblica, che noi potremmo eventualmente concedere il diritto di edificare moschee soltanto se e quando tale diritto venisse riconosciuto ai cristiani, ovvero ai titolari di altre religioni nei Paesi islamici. Sta di fatto che l'argomento della reciprocità negata non vale per unanime consenso degli studiosi e dei giuristi nel campo dei diritti fondamentali, tra i quali si annovera da sempre la libertà religiosa.

Del resto, se il popolo italiano, o meglio ancora i cristiani, vogliono segnalarsi per una posizione più aperta e più aderente al dettato evangelico dell'islam, debbono saper accettare anche il rischio di non essere trattati allo stesso modo negli altri Paesi. Non dimentichiamo che Gesù ha detto ai suoi seguaci: «Vi mando come pecore tra i lupi». Così dicendo non aveva certamente in mente un rapporto di reciprocità.

Il referendum e Obama

Ultimo argomento di carattere giuridico che può essere brevemente toccato in questa sede riguarda l'eventuale sottoposizione a referendum della o delle proposte di costruzione di luoghi di culto islamici. A tale riguardo c'è già un brutto precedente riguardante la Svizzera, che a dire il vero si limitava, con un effetto annuncio, alla proibizione dei minareti, l'equivalente dei campanili delle nostre chiese. Ma già il risultato di questo referendum è stato impugnato davanti alla Corte di Strasburgo, proprio per le implicazioni che da esso nascono e che nel breve volgere di anni potrebbero travolgere il principio di pace religiosa, attizzando ulteriori fuochi e conflitti in Europa.

Dovrebbe, infine, essere monito per tutti il comportamento del presidente Obama, riguardo alla moschea nei pressi di Ground Zero a New York. La soluzione patrocinata dalla sua amministrazione mi sembra particolarmente equilibrata e saggia, nel senso che consente piccole e plurime sedi di culto non nel luogo simbolo dell'attacco da parte di forze che si richiamano all'islam terrorista, ma nelle vicinanze, così da soddisfare - insieme al principio di tolleranza e anzi libertà religiosa - una relazione incrementalmente pacifica tra i popoli.

Dispiace infine che una materia come questa stia diventando sempre più calda e agitata con toni sempre più aspri man mano che ci avviciniamo alla campagna elettorale per l'elezione del sindaco di Milano. Trattandosi di diritti fondamentali, sarebbe buona cosa che questo argomento venisse neutralizzato in campagna elettorale e non invece esasperato al fine di ottenere facili consensi, facendo leva su elementi di sicurezza e di ordine pubblico che non hanno ragion d'essere. Siamo infatti convinti che la pratica della tolleranza, anzi dell'apertura, tra fedi religiose diverse possa rappresentare elemento costitutivo di una pace sociale più profonda e duratura.